

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1871-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1962

Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi

ONOREVOLI SENATORI. — Come l'ampia relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame sottolinea, debbo anzitutto premettere che non ci troviamo davanti ad un provvedimento a carattere protezionistico che tende ad arrestare il flusso delle merci importante — il che, d'altra parte, sarebbe contrario ai principi sempre più liberistici ai quali la nostra politica commerciale sempre più si ispira per quanto concerne l'importazione — ma semplicemente ad uno strumento legislativo atto a controllare la provenienza dall'estero.

Noi, pur ispirandoci ai principi generali dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (G.A.T.T.), in piena compatibilità con il Trattato di Roma, non disponevamo in definitiva di precise norme in materia e ciò costituiva una vera e propria lacuna in presenza di fenomeni ricorrenti in qualsiasi stadio evolutivo del sistema economico.

Il provvedimento proposto al nostro esame concerne appunto l'istituzione di diritti anti-dumping per frenare le importazioni di prodotti presentati a prezzi falsati da fattori al di fuori di quelli che giuocano nella normale concorrenza di mercato, e diritti compensativi di premi ed esoneri fiscali concessi alla merce estera dal Paese di origine.

Giova considerare subito, onorevoli senatori, che proprio in questa intima fusione di mezzi a disposizione per il controllo qualitativo e dei prezzi per i prodotti importati da un lato e di mezzi a sostegno delle esportazioni dall'altro può concretizzarsi una politica commerciale volta a consentire il massimo volume di scambi e conseguire il raggiungimento del pareggio della nostra bilancia commerciale.

Sulla liceità e la normalità di un tale strumento che il provvedimento predispone concorda anche la Commissione finanze e tesoro la quale, peraltro, ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni:

« La pratica di dumping costituisce violazione della libera concorrenza e ciò è per-

seguibile indipendentemente dal fatto che essa neutralizzi la capacità competitiva sul mercato interno della produzione nazionale.

Non sarebbe pertanto necessario che sussistano, per l'accertamento di essa pratica e per la istituzione dei diritti anti-dumping i presupposti di un pregiudizio grave alla produzione nazionale, in atto o nascente.

Si potrebbe pertanto modificare il primo comma dell'articolo 1 come appresso: " Sono soggette ad un diritto anti-dumping le merci la cui importazione avviene in condizione di dumping ".

Sarebbero del pari da sopprimere, agli effetti dell'applicazione dei diritti compensativi previsti dall'articolo 2, i presupposti del danno alla produzione nazionale derivante da agevolazioni a qualsiasi titolo, consentite dal Paese esportatore alle merci estere importate.

La Commissione, prevista dall'articolo 7, per l'accertamento dei presupposti dei diritti anti-dumping e compensativi, dovrebbe essere meglio qualificata con l'inserimento di rappresentanti dell'unione delle Camere di commercio, della Confindustria, della Confederazione dei commercianti e della Confederazione degli agricoltori.

L'accertamento della esistenza dei richiamati presupposti infatti, implica indagini sui prezzi, sulla legislazione fiscale e sulle consuetudini del commercio internazionale, che una composizione della Commissione su base burocratica non è in grado di effettuare con tempestività e sicurezza ».

Su tali considerazioni, rimettendomi al parere degli onorevoli colleghi senatori, riterrei di proporre il mantenimento della procedura di accertamento della concomitanza del danno con l'accertamento di dumping, perchè meglio risulti il carattere di ritorsione dello strumento predisposto dal provvedimento in esame anzichè di semplice protezione come potrebbe apparire con la modifica proposta.

Concordo, invece, circa l'inclusione nella Commissione prevista dall'articolo 7 di altri

elementi qualificati in rappresentanza delle Camere di commercio e delle varie Confederazioni indicate, alle quali è opportuno aggiungere anche la Confederazione generale italiana dell'artigianato.

Concludo comunicando che la Commissione finanze e tesoro non si oppone all'ulte-

riore corso del provvedimento con la raccomandazione che nell'articolo 8 vengano indicati i capitoli di bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62 e precisamente il n. 16 e il n. 20.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le merci la cui importazione in condizioni di *dumping* cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-*dumping*.

Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è:

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;

b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali;

c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.

In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influire sulla comparabilità dei prezzi.

Art. 2.

Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esportatore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 3.

Ai fini della determinazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorchè sono destinate ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

Art. 4.

Il diritto anti-*dumping* non può essere applicato in misura superiore alla differenza di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 1.

Il diritto compensativo non può essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultano accordati a favore della merce oggetto di importazione.

Art. 5.

L'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 6.

Il diritto anti-*dumping* ed il diritto compensativo si considerano diritti di confine ai termini dell'articolo 7 della legge doganale.

Tuttavia il loro ammontare non è assoggettabile alla imposta generale sull'entrata ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

È costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-dumping e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti.

La suddetta Commissione è presieduta dal Ministro del commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sarà sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica di ispettore generale od equiparata.

La Commissione prevista dal comma precedente è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono.

La Commissione è assistita da una Segreteria tecnica, formata a cura del Ministero delle finanze, con la partecipazione di un funzionario del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria tecnica graveranno sugli appositi capitoli esistenti nel

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 7.

Identico.

Identico.

Soppresso (*Vedi ultimo comma*).

Identico.

Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

La Commissione prevista dai commi precedenti è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria tecnica graveranno sui capitoli 16 e 20 del bilancio di

(Segue: *Testo del Governo*).

bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Il provento dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi affluirà ad apposito Capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1958, n. 1105, è abrogato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(Segue: *Testo della Commissione*).

previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.